



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

DI CONCERTO CON

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, e in particolare l'articolo 1 commi da 107 a 111 che al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, prevedono la concessione agli utenti finali, per l'anno 2025, di un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante “*Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza*”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2025), e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 1, aggiunto in sede di conversione dalla medesima legge, disposizione che ha modificato i sopracitati commi 107 e 109 dell'articolo 1 della L. n. 207/2024;

Visto in particolare il comma 107 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal richiamato DL n. 19/2025 in sede di conversione dello stesso, che stabilisce che “*è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione Europea con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella di nuovo acquisto*”;

Visto il citato articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale prevede che tale contributo “*può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico*”.

Visto l'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal richiamato DL n. 19/2025 in sede di conversione dello stesso, che prevede che: “*Per le finalità di cui al menzionato comma 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025. Il contributo è attribuito a valere sulle risorse del fondo nel limite dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa.*” e, inoltre, che: “*La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, gestita da PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono*





svolte dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia. I predetti gestori operano sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero delle imprese e del Made in Italy nelle quali è ripartito il compenso spettante a ciascun gestore, comunque nel limite complessivo del 3,8 per cento a valere sulle risorse di cui allo stesso comma 109.”;

Visto l’articolo 1, comma 110, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze volto ad individuare i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del citato contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al menzionato comma 109;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l’articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 avente ad oggetto “*Codice dell’amministrazione digitale*” (di seguito “CAD”);

Visto in particolare, l’art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;

Visto altresì, l’art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visto altresì, l’art. 3-*bis*, commi 01, 64 e 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che disciplinano l’accesso ai servizi on-line delle Pubbliche Amministrazioni tramite l’identità digitale e il Punto di Accesso Telematico;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale (nel prosieguo AGID);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato presso la Corte dei conti il 23 luglio 2019, per mezzo del quale è stata autorizzata la costituzione della società PagoPA S.p.A. di cui all’art. 8, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle Finanze;

Considerato che la predetta società è stata costituita con atto notarile 24 luglio 2019 – rep. 84032 – registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;

Considerato che la *mission* della società PagoPA S.p.A. è la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, attraverso la gestione della piattaforma PagoPA S.p.A. per i





pagamenti digitali verso la Pubblica Amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l'app per i servizi pubblici, di cui all'art. 64-bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'art. 50-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, da ultimo, la Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (SEND) di cui all'art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76;

Visto l'art. 28-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”, che, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, prevede la possibilità di erogazione di contributi a persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato mediante una piattaforma tecnologica gestita dalla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Considerato che gli obiettivi perseguiti dall'art. 28-bis predetto, cioè incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, e le soluzioni organizzative da esso discendenti appaiono funzionali all'efficiente gestione della presente misura e sono espressamente richiamati nella novella alla Legge di bilancio n. 207/2024 contenuta al nuovo comma 109 dell'art. 1 della legge predetta, come modificato dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 1 del DL n. 19/2025 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 60/2025;

Visto l'articolo 3, comma 2, del Decreto 6 ottobre 2022 “Piattaforma Digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle Pubbliche Amministrazioni” che prevede la possibilità di adeguare la menzionata piattaforma tecnologica alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 6, commi 1 e 2, del Decreto 6 ottobre 2022 che valorizza l'interoperabilità per il tramite della piattaforma di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altri strumenti ovvero previa stipula di specifiche convenzioni o accordi o scambi di note tra Ministero e, nel caso di specie principalmente, ma non in via esclusiva, con l'Istituto nazionale della Previdenza sociale e con il Ministero dell'Interno, al fine di consentire ai due soggetti gestori di cui all'art. 5 del presente decreto, nei limiti delle rispettive competenze, di acquisire i dati necessari per le verifiche della sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del contributo agli utenti finali;

Visto l'art. 56, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che consente l'affidamento di servizi a soggetti titolari di un diritto esclusivo di cui essi beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari;

Visto il decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.” (di seguito anche “Invitalia”);

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è sottoposta a controllo e poteri di indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria *governance*, organizzazione e attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che i diritti





dell'azionista *“sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”*;

Visto l'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante *“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilati”*;

Visto in particolare l'art. 19 comma 5 decreto legge primo luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n.102, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, il quale prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Tenuto conto che, per la gestione dell'iniziativa, in osservanza del disposto di cui all'art. 1, comma 109, della legge n. 207/2024, come novellato dal sopra citato comma 3-bis dell'art. 1 del DL n. 19/2025 introdotto in sede di conversione dalla legge n. 60/2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale di due soggetti, PagoPA S.p.A. e Invitalia S.p.A., le cui competenze, integrate tra loro come disciplinato nel presente decreto, consentono un'agile ed efficace gestione amministrativa e finanziaria, monitoraggio, controllo dell'iniziativa, anche per mezzo di una Piattaforma informatica di semplice consultazione da parte delle tre categorie di soggetti interessati dall'iniziativa (utenti finali, venditori, produttori degli elettrodomestici);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *“Codice del consumo”*, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il regolamento delegato (UE) 65/2014 della Commissione del 1° ottobre 2013 integrativo della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico;

Visto l'allegato I del regolamento delegati (UE) 66/2014 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico Testo rilevante ai fini del SEE;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico;





Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico;

Visto il regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii., recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

Ritenuto di dover definire con il presente decreto i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del citato contributo secondo quanto previsto dall'indicato articolo 1, comma 110;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art.1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Contributo elettrodomestici*”: il contributo gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy di cui all'art. 1, commi 107-111 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come novellato dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60;
- b) “*Centro di Coordinamento RAEE*”: il Centro di Coordinamento di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
- c) “*Direzione Generale competente*”: la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;
- d) “*Elettrodomestico*”: grande elettrodomestico ad uso civile, di cui all'Elenco del seguente articolo 3, il quale definisce in maniera univoca gli elettrodomestici oggetto di agevolazione;
- e) “*Elettrodomestico obsoleto*”: grande elettrodomestico ad uso civile che viene sostituito con l'acquisto di un Elettrodomestico della stessa categoria commerciale di classe energetica superiore;
- f) “*Nucleo familiare*”: nucleo familiare dell'Utente finale ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
- g) “*Famiglia Anagrafica*”: l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica di cui all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, quale risultante dai pubblici registri anagrafici, determinato rispetto alla persona che richiede il contributo di cui all'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- h) “*Piattaforma informatica*”: la piattaforma informatica per la gestione della presente misura di cui all'art. 1, comma 109, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, comma modificato dal comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, gestita da PagoPA S.p.A.;
- i) “*Elenco informatico degli elettrodomestici*” o “*Elenco*”: l'elenco informatico degli elettrodomestici elaborato attraverso la Piattaforma informatica dai Produttori sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44.





- j) “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- k) “Produttore”: persona fisica o giuridica che fabbrica un elettrodomestico rientrante nella definizione di cui alla lettera d) del presente articolo, che intenda partecipare alla presente iniziativa, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto;
- l) “Utente finale”: il consumatore quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, come definito all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che intenda partecipare alla presente iniziativa alle condizioni di cui al presente decreto;
- m) “Venditore”: soggetto, organizzato in forma imprenditoriale o societaria, che - tramite negozio fisico o online – sia abilitato alla vendita di elettrodomestici per come intesi nel presente decreto, abbia assolto agli obblighi di cui all’art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (RAEE) e abbia aderito all’iniziativa nelle modalità disciplinate nel presente decreto;
- n) “Voucher”: codice univoco alfanumerico generato dalla *Piattaforma informatica*, che attesta il soddisfacimento, da parte dell’utente finale, dei requisiti per la concessione del contributo e abilita all’utilizzo dello stesso presso il *Venditore*.

Art. 2.

(Oggetto, finalità e modalità di gestione del contributo)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riconosciuto all’*Utente finale* in forma di *Voucher*, cui consegue uno sconto in fattura da parte del *Venditore* al momento dell’acquisto dell’*Elettrodomestico*. Costituisce condizione essenziale per l’erogazione del contributo di cui innanzi la consegna al *Venditore* di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato, nonché, a cura del *Venditore*, il suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo, mediante l’uso del modello di Documento di trasporto di cui all’articolo 11, comma 8 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

2. Per tutta la durata dell’iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni, al netto degli oneri delle convenzioni di cui all’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, come novellato dal comma 3-bis dell’art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60. Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.

3. Il contributo, sotto forma di *Voucher*, è concesso all’*Utente finale* maggiorenne ed è spendibile presso il *Venditore* per l’acquisto di un solo *Elettrodomestico* per *Nucleo familiare*, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’*Utente finale*.

4. Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento della costo di acquisto dell’*Elettrodomestico* e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun *Elettrodomestico*, elevato a 200 euro per ciascun *Elettrodomestico* se l’utente finale ha un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 108 della legge n. 207 del 2024. Il contributo di cui al presente decreto non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.

5. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate di cui all’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché ai fini del controllo, i dati





relativi ai contributi elettrodomestici erogati, con l'indicazione dei dati identificativi degli utenti finali, sono comunicati telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le modalità definite d'intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia delle Entrate.

6. Attraverso la *Piattaforma informatica* sono acquisiti i dati degli *Utenti finali* che manifestano l'interesse a partecipare alla presente iniziativa e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4. A tal fine, la *Piattaforma informatica* interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la piattaforma di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità:

- la banca dati di titolarità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini della verifica della presenza di una DSU in corso di validità associata all'utente finale per il 2025 e dell'acquisizione automatica dell'informazione sul valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'utente finale richiedente, per determinare l'importo del contributo concedibile;

- l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ai fini della verifica della composizione del nucleo familiare;

- altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell'iniziativa.

7. All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la *Piattaforma informatica* conferma all'*Utente finale* il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo massimo attraverso il rilascio di un *Voucher*, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'*Utente finale* richiedente. L'emissione del *Voucher* comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria di cui al precedente comma 2 per la durata di validità del *Voucher* stesso, per un valore pari all'importo massimo indicato nella *Piattaforma informatica* ai sensi del primo periodo. La quantificazione dell'importo del contributo definitivamente spettante all'*Utente finale* è effettuata dalla *Piattaforma informatica* al momento dell'utilizzo del *Voucher* presso il *Venditore*, in relazione al prezzo di vendita dell'*Elettrodomestico* scelto dall'*Utente finale*. Il *Venditore* riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell'*Elettrodomestico* ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all'*Elettrodomestico* oggetto della vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento dell'elettrodomestico in sostituzione.

8. Qualora il *Voucher* non sia utilizzato presso un *Venditore* entro il limite temporale di validità, l'*Utente finale* può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.

9. A seguito dell'accettazione del *Voucher* e a fronte della riduzione del prezzo di cui al comma 7, una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'*Utente finale*, il *Venditore* matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del *Venditore* nella *Piattaforma informatica* della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione, anche ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 6. A tali fini, il *Venditore* conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del *Voucher*, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso, nonché la documentazione attestante l'avvio dell'*Elettrodomestico* sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.

10. Con uno o più decreti direttoriali della *Direzione generale competente* del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell'iniziativa, la durata della





stessa, il funzionamento della *Piattaforma informatica*, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché sono adottate Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all'iniziativa da parte di *Produttori e Venditori*, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso dell'*Elettrodomestico*.

11. Alla luce dei report periodici di monitoraggio di cui all'art. 6, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, con i decreti direttoriali della *Direzione generale competente* del Ministero delle imprese e del made in Italy è disposta la chiusura del termine per la ricezione delle istanze nella *Piattaforma informatica*.

Art. 3

(Elettrodomestici acquistabili e costituzione del relativo elenco)

1. Al fine di identificare univocamente gli elettrodomestici oggetto della presente iniziativa, è istituito apposito Elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciata da ciascun *Produttore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello disponibile in *Piattaforma informatica*, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell'*Elettrodomestico* e dall'attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 107, della legge n. 207/2024, come novellato dal comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2025, n. 60:

a) efficienza energetica, così distinta per categorie di prodotto:

- lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2014;
- forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
- cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
- lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2017;
- asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2023/2534;
- frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2016;
- piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2 dell'allegato I. del Regolamento (UE) N. 66/2014;

b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione Europea.

2. Il *Produttore* che intenda registrare i propri prodotti nell'Elenco di cui al comma 1, deve accedere alla *Piattaforma informatica* tramite SPID/CIE del legale rappresentante e inserire negli appositi campi i dati richiesti, tra cui denominazione, forma giuridica, codice fiscale, partita IVA (o equivalente) e sede legale. Per la registrazione dei prodotti è richiesto l'invio di apposito





modello contenente i dati dei prodotti medesimi da includere nella *Piattaforma informatica*, secondo le caratteristiche indicate al comma 1.

3. Nell'eventualità in cui il *Produttore* non sia in possesso di SPID/CIE, potrà avvalersi di un Soggetto Delegato, munito di SPID / CIE, al quale affidare la richiesta di registrazione dei prodotti. In tal caso, il Soggetto Delegato dovrà essere in possesso di un mandato utile a fornire le medesime informazioni richieste al Produttore, rispettando le disposizioni di cui al comma 1, fornendo le informazioni di cui al precedente comma 2 con riferimento al Produttore delegante, nonché caricando il documento di delega sulla *Piattaforma informatica*.

4. A seguito delle verifiche, anche a campione, svolte dal Ministero delle imprese e del made in Italy per il tramite della società di cui al seguente articolo 5, comma 2, l'Elenco di cui al precedente comma 1 è progressivamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy nell'apposita pagina dedicata all'iniziativa. Esso è oggetto di aggiornamento periodico nei casi di nuove registrazioni o di esclusione di uno o più prodotti in caso di esito negativo delle predette verifiche.

Art. 4

(Registrazione ed elenco dei venditori partecipanti all'iniziativa)

1. Il *Venditore*, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della presente misura, è tenuto a registrarsi nella *Piattaforma informatica*, dando evidenza della titolarità di un codice ATECO compatibile con i beni acquistabili ai sensi dell'art. 1, comma 107 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dell'effettiva iscrizione al Portale telematico messo a disposizione dal *Centro di Coordinamento RAEE* ai sensi dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. La mancata dimostrazione dell'iscrizione al suddetto Portale impedisce l'iscrizione alla *Piattaforma informatica*.

2. La registrazione nella *Piattaforma informatica* implica l'obbligo per il *Venditore* di accettazione dei *Voucher* secondo le modalità stabilite dal presente decreto, come ulteriormente precisate dai decreti direttoriali di cui all'art. 2, comma 10;

3. I dati del *Venditore* sono acquisiti e verificati attraverso la *Piattaforma informatica*, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:

- le banche dati delle Camere di commercio e il Registro delle imprese, per mezzo della piattaforma di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD o altri strumenti di interoperabilità;
- altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.

4. La registrazione di cui al comma 1, previo esito positivo dei controlli di cui al comma 3, comporta l'inclusione del *Venditore* in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.

Art. 5

(Supporto tecnico-specialistico-informatico per la gestione del contributo)

1. La gestione del contributo è operata mediante la *Piattaforma informatica* di cui all'art. 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita da PagoPA.

2. Le attività istruttorie, di controllo, monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie sono svolte da Invitalia.

3. I rapporti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e i Soggetti Gestori di cui ai commi 1 e 2 sono regolati mediante apposite convenzioni, con oneri complessivamente non superiori





al 3,8% della dotazione finanziaria totale della presente misura, da porsi a valere sulle risorse di cui al precedente art. 2, comma 2, e nello specifico non superiori al 2,2% per PagoPA e non superiori all'1,6% per Invitalia.

4. In linea con il disposto del comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per la liquidazione dei contributi, Invitalia può avvalersi anche di apposito conto corrente bancario, da aprirsi previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasferisce ad Invitalia le risorse di cui al precedente art. 2, comma 2 al netto degli oneri previsti dalle menzionate convenzioni, indicati al precedente comma 3.

Art. 6

(Attività di controllo, erogazioni e monitoraggio dell'iniziativa)

1. La verifica del rispetto delle previsioni del presente decreto è assicurata in ognuna delle fasi dell'iniziativa tramite l'interazione tra i controlli automatizzati effettuati da PagoPA, per tramite della *Piattaforma informatica*, e l'attività espletata da Invitalia.

2. L'erogazione degli importi spettanti ai Venditori, disciplinata all'articolo 2 comma 9, è subordinata alla conclusione con esito positivo delle attività di verifica condotte da Invitalia circa il rispetto delle informazioni sulla fatturazione, il regolare smaltimento dell'elettrodomestico sostituito e la produzione della documentazione attestante tutte le fasi a quest'ultimo riconducibili.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy effettua il monitoraggio dell'attuazione della misura, a tal fine avvalendosi di PagoPA ed Invitalia, i quali inviano al Ministero periodici resoconti.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 2, comma 2, Invitalia, in raccordo con PagoPA, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi e trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione finanziaria riferita alla mensilità precedente, evidenziando il numero e l'importo dei Voucher emessi e le liquidazioni operate in favore dei Venditori.

Art. 7

(Cause di decadenza dal beneficio)

1. I *Voucher* concessi agli Utenti finali e i rimborsi riconosciuti ai *Venditori* sono utilizzati per le finalità di cui alla norma primaria istitutiva del Contributo elettrodomestici e di cui al presente decreto.

2. Nel caso in cui, all'esito delle attività di verifica e controllo prima descritte, sia accertata in capo all'*Utente finale*, al *Venditore* o al *Produttore* la violazione di una o più disposizioni del presente decreto e/o una condotta difforme rispetto alle finalità di cui alla disciplina istitutiva del *Contributo elettrodomestici*, sono disposti l'esclusione dalla partecipazione all'iniziativa e, ove pertinente in relazione al soggetto cui è ascrivibile la responsabilità, il recupero dell'importo eventualmente erogato, con le modalità in concreto definite dai decreti direttoriali di cui al precedente art. 2, comma 10. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni applicabili, previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse finanziarie, oggetto di eventuale recupero, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per rimanervi definitivamente acquisite.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità di cui al presente decreto è il Ministero delle imprese e del made in Italy.





2. Invitalia e PagoPA sono designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy quali responsabili del trattamento dei dati, con apposito atto scritto in cui sono individuati i compiti affidati, come previsti dal presente decreto e disciplinati nelle sopra citate convenzioni, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi, che restano nella sfera della titolarità del suddetto Ministero, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle misure, anche appropriate e specifiche, che devono essere adottate per assicurare il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione del Contributo elettrodomestici. Nelle convenzioni con i soggetti di cui al precedente articolo 5, e con ogni altro eventuale soggetto che partecipi all'attuazione della presente iniziativa, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazione dei dati.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima del trattamento, effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.

5. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, gli Utenti finali, i legali rappresentanti dei Produttori o i soggetti loro delegati, i legali rappresentanti dei Venditori ricevono adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti da parte degli stessi, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dedicato all'iniziativa e sarà resa disponibile all'accesso alla Piattaforma informatica.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e per le ulteriori disposizioni operative si fa rinvio ai decreti direttoriali di cui al precedente articolo 2, comma 10 e alla normativa vigente applicabile.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy

Il Ministro dell'economia e delle finanze

